

## Mini guida alle novità nell'applicazione degli studi di settore in Unico 2010

Anche quest'anno, sia pur con un certo ritardo, è arrivata in porto l'operazione studi di settore con l'approvazione dei nuovi modelli e la pubblicazione del software (ge.ri.co.) necessario per i calcoli dei valori congrui.

Ricordiamo che quello degli studi di settore è un sistema nel quale l'elaborazione dei dati contabili e strutturali dei contribuenti, porta il Fisco a determinare, sulla base di complicate analisi, i ricavi o i compensi "congrui" fondatamente attribuibili al contribuente (impresa o professionista che sia). Complessivamente i contribuenti italiani interessati dall'applicazione degli studi di settore (complessivamente quelli attivi sono 206) sono oltre 3 milioni di soggetti.

Sono obbligati a presentare il modello per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, quindi, i contribuenti che svolgono in maniera prevalente una delle attività economiche per le quali gli studi sono stati approvati. Come chiarito dai singoli decreti di approvazione, per attività prevalente si intende quella da cui deriva la maggiore entità dei ricavi o dei compensi nel periodo d'imposta di riferimento.

Le situazioni che possono, invece, determinare la non applicazione degli studi di settore sono di due tipi:

- cause di esclusione;
- cause di inapplicabilità.

Le cause di esclusione si caratterizzano per il fatto che comportano la non assoggettabilità sia dagli studi di settore che dai parametri, mentre le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti esercenti attività d'impresa e soggetti agli studi di settore.

Per quanto attiene alle cause di esclusione le stesse sono stabilite dalle leggi e si applicano indistintamente sia ai soggetti accertabili in base agli studi di settore sia a quelli soggetti ai parametri.

Le cause di inapplicabilità, invece sono state quasi interamente abolite dall'approvazione del decreto ministeriale dell'11 febbraio 2008 il quale già a decorrere dal periodo d'imposta 2007 ha definitivamente sancito la fine dell'obbligo di annotazione separata dei ricavi con compilazione del relativo modello.

Le cause di esclusione previste possono essere così riepilogate:

CODICE	Descrizione causa di esclusione	Note
1	Inizio dell'attività nel periodo d'imposta	Finanziaria 2007: non rappresenta causa di esclusione: a) l'inizio di attività con cessazione avvenuta nei 6 mesi antecedenti; b) la nuova attività è mera continuazione di attività esercitata da altro soggetto (es: acquisto d'azienda)
2	Cessazione dell'attività nel periodo d'imposta. È tale anche, nel caso di liquidazione, il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto della liquidazione	Finanziaria 2007: a) il modello studi di settore deve essere compilato; b) vanno indicati nel frontespizio i mesi di attività (C.M. 31/2007 - par. 6.1)

3	Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiori a € 5.164.569,00 e fino a € 7.500.000,00	Finanziaria 2007: il modello degli studi di settore deve essere compilato.
4	Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 7.500.000,00, per i soggetti che svolgono attività per cui è approvato lo studio di settore;</li> <li>- € 5.164.569,00, per i soggetti che svolgono attività ai quali si applicano i parametri.</li> </ul>	Si fa presente che per alcuni studi di settore ai fini della verifica del limite di esclusione i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR. (Vedi per esempio studi riguardanti il settore edile UG69U, UG50U e UG40U)
5	Periodo in non normale svolgimento dell'attività dovuta a liquidazione ordinaria	Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore deve essere comunque compilato.
6	Periodo di non normale svolgimento dell'attività dovuta a liquidazione coatta amministrativa o fallimentare	Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore deve essere comunque compilato
7	Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività	Si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato inizio dell'attività produttiva (impianti non ultimati, mancanza di autorizzazioni amministrative, svolgimento di attività di ricerca propedeutica</li> <li>- Interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali di esercizio dell'attività</li> <li>- Affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale (secondo quanto chiarito dal Forum sugli studi di settore a giugno 2009, l'esclusione va estesa anche ad ogni tipologia di affitto d'azienda e per l'intera durata del contratto)</li> <li>- L'attività sospesa con comunicazione alla CCIAA</li> <li>- Interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno, a causa di provvedimenti disciplinari.</li> </ul> Finanziaria 2007: il modello dello studio di settore va compilato
8	Periodo di imposta superiore o inferiore a 12 mesi. È ininfluente che l'esercizio sia o meno a cavallo d'anno.  Causa di esclusione applicabile solo ai soggetti con parametri.	Finanziaria 2007: dal 1 gennaio 2007 l'esercizio con durata diversa da 12 mesi non è più causa di esclusione. Si applica lo studio di settore
9	Determinazione del reddito con criteri forfetari	Esempio: agricoltura, allevamento, contribuenti minimi, soggetti legge 398/91.
10	Incaricati alle vendite a domicilio	Questi contribuenti presentano solo la dichiarazione IVA in quanto i loro redditi sono soggetti a tassazione definitiva alla fonte
11	Classificazione dell'attività in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi per la compilazione	È il caso di un'attività, per esempio, svolta in forma di lavoro autonomo, ma che lo studio di settore prevede solamente il quadro contabile F

	dello studio di settore	
12	Modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore	Soggetto che modifica la propria attività nel corso del periodo d'imposta. La C.M.29/E del 18.06.2009 ha chiarito che i soggetti interessati dalla casistica in commento sono comunque obbligati alla compilazione del modello per l'attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi.

Le risultanze degli studi di settore vengono spesso utilizzate dagli Uffici delle Entrate per accertare fiscalmente maggiori ricavi o maggiori compensi. A tale riguardo vale la pena segnalare che La Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze a sezioni unite n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre scorso, ha affermato che le risultanze che scaturiscono dall'applicazione degli studi di settore hanno natura di presunzione semplice e non legale.

Si seguito, in estrema sintesi, riportiamo alcune tra le principali novità che attengono all'applicazione degli studi di settore nel modello Unico 2010.

Moltissime informazioni utili riguardo agli studi di settore (modulistica, software, circolari, studi e altro) sono rintracciabili sul sito dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) nell'apposita area.

### **Studi revisionati**

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale numero 75 del 31 marzo 2010 i decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010 che approvano i 69 nuovi studi applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2009. I 69 studi di settore costituiscono l'evoluzione di altrettanti studi già in vigore, per cui per l'anno d'imposta 2009 non si registra l'elaborazione di nessun nuovo studio di settore. Si evidenzia che per 5 studi di settore si tratta della prima evoluzione, per 58 della seconda, mentre per 6 si tratta già della terza revisione.

Più precisamente la revisione interessa:

- 24 studi relativi al settore servizi
- 21 studi relativi al comparto commercio
- 12 studi attengono ad attività economiche del settore manifatture
- 12 studi relativi ad attività professionali

### **Indicatori di normalità**

Con l'approvazione dei nuovi studi di settore 2009 scompaiono gli indicatori di normalità economica cd di "prima generazione" elaborati ai sensi del comma 14 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Tali indicatori, entrati in vigore per gli studi applicabili dal periodo d'imposta 2006, avevano la funzione di sostituire temporaneamente gli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 10 bis comma 2 Legge 146/1998 elaborati a livello di singolo studio di settore a partire dal periodo d'imposta 2007.

Con il 2009 quindi si è completata l'opera triennale di revisione degli studi per cui a partire da tale periodo d'imposta ogni studio di settore ha i propri indici specifici di normalità economica, applicabili per l'appunto a livello specifico di singola attività.

Si ricorda che i menzionati indicatori di normalità economica contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi stimati mediante gli studi di settore.

Alla tradizionale analisi di congruità dei ricavi o compensi dichiarati, basata sulla "funzione di ricavo/compenso", si aggiunge infatti quella di "normalità economica", a sua volta fondata sugli indicatori in parola.

In particolare, la eventuale incoerenza rispetto ai predetti indicatori determina un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla "funzione di ricavo/compenso", nella misura individuata dai decreti di approvazione degli indicatori.

Dal punto di vista pratico, gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinati mediante gli indicatori vengono sommati, dal software GE.RI.CO., al ricavo/compenso puntuale e al ricavo/compenso minimo calcolato, con le consuete modalità, applicando la "funzione di ricavo/compenso".

Nel caso di eventuale "incoerenza" rispetto a uno o più dei predetti indicatori, il risultato finale della stima, fornito dal software GE.RI.CO., consiste quindi in un ricavo/compenso puntuale e un ricavo/compenso minimo maggiorato in funzione delle singole situazioni di incoerenza.

Si avrà pertanto, in linea generale, un solo valore di riferimento ai fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore: il soggetto risulterà "non congruo" rispetto alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità.

### **Territorialità**

Nel panorama studi di settore 2010 periodo d'imposta 2009 debutta il primo studio regionalizzato.

Trattasi dello studio di settore dell'edilizia UG69U validato in data 18 febbraio 2010 dalla commissione degli esperti e pubblicato con le relative note metodologiche di accompagnamento in Gazzetta Ufficiale numero 75 del 31.03.2010 (DM 12.3.2010)

La regionalizzazione dello studio di settore in questione è avvenuta in ossequio a quanto previsto dal D.L. 112/2008, precisamente dall'articolo 83 commi 19 e 20. Tale disposizione prevede che, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, gli studi di settore saranno progressivamente elaborati su base regionale o comunale.

Per i soli 69 studi evoluti per il 2009 è stata prevista, inoltre, l'introduzione di tre nuove territorialità relative a:

- livello delle quotazioni immobiliari;
- livello delle retribuzioni;
- livello di reddito disponibile per abitante.

In sostanza si tratta di alcune tabelle riportanti taluni coefficienti in grado di differenziare territorialmente il calcolo del ricavo congruo elaborato dalla procedura. Gli stessi agiscono in Ge.ri.co., rimodulando, ossia riducendo il peso relativo a delle ben individuate variabili che entrano in gioco nel conteggio elaborato dalla procedura.

### **I correttivi anticrisi**

Anche per l'applicazione degli studi di settore in Unico 2010 è prevista la possibilità di utilizzo dei cosiddetti correttivi anti crisi che ricalca, in buona misura, l'impostazione seguita l'anno precedente. Il sistema prevede la predisposizione di:

- correttivo congiunturale individuale (strutturale) volto a contenere l'esito del ricavo congruo in ipotesi di riduzione dei ricavi rispetto al periodo/periodi precedenti;
- correttivo congiunturale di settore specifico che si attiva indipendentemente dalla compilazione del quadro X del modello ministeriale;
- correttivi specifici per la crisi previsti per talune tipologie di studi di settore la cui attivazione è soggetta alla compilazione di alcuni righi particolari del quadro X del modello;
- correttivo per l'analisi di normalità relativo all'indicatore "durata delle scorte".

Il correttivo congiunturale individuale di settore viene previsto per tutti i 206 studi di settore. La riduzione, generalmente opera qualora vi sia una diminuzione dei ricavi operativi rispetto ai periodi d'imposta 2007 e 2008 (anche nell'ipotesi di riduzione in uno solo dei due anni d'imposta precedenti).

Il correttivo congiunturale di settore è invece previsto per una serie di studi (147 per la precisione), la cui applicazione normalmente è svincolata dal quadro X il cui correttivo è per l'appunto non subordinato alla previa compilazione del quadro X.

Alcuni correttivi specifici sono stati previsti poi a seconda di determinate tipologie di studi di settore. In particolare per gli Studi di Settore di alcune attività professionali (quelle che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi) è stato previsto un particolare correttivo per tener conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, dovuta alla situazione di crisi economica. Il correttivo è stato determinato analizzando la relazione esistente tra l'andamento dei compensi dichiarati, il posizionamento rispetto all'analisi di congruità e la percentuale di compensi relativi ad incarichi iniziati e completati nell'anno.